

**L. 2 aprile 2001, n. 136 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 2001, n. 92.

---

**1. Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato.**

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... <sup>(2)</sup>;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro delle finanze», sono inserite le seguenti: «e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente»;

c) ... <sup>(3)</sup>;

d) il comma 2 è abrogato;

e) al comma 3, le parole: «l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione»;

f) ... <sup>(4)</sup>;

g) ... <sup>(5)</sup>;

h) al comma 7, dopo le parole: «del presente articolo», sono inserite le seguenti: «, salvo quanto diversamente previsto,»;

i) ... <sup>(6)</sup>;

l) ... <sup>(7)</sup>;

m) al comma 10, sono soppresse le parole: «e sull'attività delle società di cui al comma 3»;

n) ... <sup>(8)</sup>.

2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37.

3. [Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate per la dismissione degli immobili del Ministero della difesa individuati con decreto del Ministro della difesa. In particolare, agli

immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte degli enti locali, con l'impegno di destinazione ad uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo] <sup>(9)</sup>.

---

(2) Inserisce il comma 01 all'*art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(3) Aggiunge i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'*art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(4) Sostituisce il comma 4 dell'*art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(5) Aggiunge i commi da 6-*bis* a 6-*quinquies* all'*art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(6) Aggiunge il comma 8-*bis* all'*art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(7) Aggiunge il comma 9-*bis* all'*art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(8) Aggiunge i commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* all'*art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(9) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 996*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**2.** *Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze e di trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica.*

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volontà di presentare apposito progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile ai sensi dell'articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in favore dell'università e si applica l'articolo 1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volontà del comune venga presentato il progetto di cui all'*articolo 19, comma 01, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge. I suddetti termini sono perentori; il loro inutile decorso importa l'obbligo del trasferimento alle università ai sensi del primo periodo del presente comma. Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*,

sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma <sup>(10)</sup>.

2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi delle disposizioni della *legge 31 dicembre 1993, n. 579*, e della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'*articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

3. L'*articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513*, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

4. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'*articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390*. Con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari <sup>(11)</sup>.

5. ... <sup>(12)</sup>.

6. All'*articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28*, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: «banche», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «imprese».

7. Sono trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell'*articolo 59 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215*, le aree ed i fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi.

---

(10) Periodo aggiunto dal comma 203 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296*.

(12) Sostituisce il primo periodo del comma 10 dell'*art. 33, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

[1. L'amministrazione della difesa è esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.

2. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, fino al 30 giugno 2009, la medesima amministrazione può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'*articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e degli *articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e dell'*articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*<sup>(13)</sup>.

3. ...<sup>(14)</sup>]<sup>(15)</sup>.

---

(13) Comma così modificato dall'*art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14) Sostituisce il comma 3 dell'*art. 10, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9*.

(15) Articolo abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 996*, *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.